



**CORPORAZIONE DEI COMUNI
DEL MOESANO PER LA RACCOLTA
E L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI (CRER)**

**REGOLAMENTO
SUL FINANZIAMENTO**



Indice

<i>Art. 1</i>	<i>Scopo.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Costi delle opere</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Costi di gestione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Disposizioni d'esecuzione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Entrata in vigore.....</i>	<i>5</i>

Art. 1 Scopo

La Corporazione dei Comuni del Moesano per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (denominata in seguito "Corporazione") emana il presente regolamento ai sensi degli art. 2, 12 lett. c, d, e, f, g, h, 24 lett. a, b, c, e, i, m, 34, 35, 36 e 37 dello statuto.

Esso disciplina il finanziamento della realizzazione delle opere e della gestione dei rifiuti e regola il riparto dei costi tra i Comuni e gli utenti.

Art. 2 Costi delle opere

a) Quale opere si intendono:

- studi, progettazioni e direzioni lavori;
- fondi o diritti;
- infrastrutture per il trattamento dei rifiuti e per la raccolta separata;
- mezzi mobili;
- ulteriori lavori o forniture

fino al momento del collaudo:

- interessi su crediti di costruzione;
- tasse e premi di assicurazione;
- salari e spese per il personale;
- amministrazione e attività degli organi corporativi.

b) I mezzi necessari per il finanziamento delle opere si compongono di:

- fondi di riserva costituiti dalla Corporazione;
- contributi a fondo perso dei Comuni;
- contributi della Confederazione, del Cantone e di terzi.

c) I contributi a fondo perso dei Comuni sono prelevati, se la situazione lo richiede, per garantire il finanziamento delle opere della Corporazione.

L'importo totale è fissato dall'Assemblea dei delegati e ripartito sui singoli Comuni proporzionalmente ai quantitativi di rifiuti prodotti.

Tali contributi non saranno restituiti e non frutteranno nessun interesse.

d) I Comuni che aderiscono alla Corporazione in un secondo tempo saranno pure tenuti a versare dei contributi a fondo perso, nella stessa misura dei contributi versati dai Comuni aderenti al momento della realizzazione dell'opera, con l'aggiunta delle annualità calcolate sulla base del tempo intercorso tra il momento della realizzazione dell'opera e l'adesione del Comune interessato.

e) I mezzi di finanziamento rimanenti dopo avere attinto ai fondi di riserva della Corporazione e dopo deduzione dei contributi a fondo perso dei Comuni, dei contributi della Confederazione, del Cantone e di terzi, sono ammortizzati in un periodo da definire volta per volta.

L'annualità sarà aggiunta ai costi di gestione e ripartita sulla base della chiave di riparto degli stessi.

Art. 3 Costi di gestione

a) I costi di gestione dei rifiuti si compongono di:

- esercizio e manutenzione di impianti per il trattamento;
- raccolta e trasporto;
- esercizio e manutenzione dei posti di raccolta;
- organizzazione e svolgimento di raccolte separate;
- trasferimento e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta separata;
- informazione;
- sorveglianza;
- amministrazione,
- costi finanziari per interessi, ammortamenti e costituzione di riserve.

b) Il finanziamento dei costi di gestione dei rifiuti è attuato nel rispetto del principio di causalità e di copertura dei costi.

Le tasse a carico dei Comuni e degli utenti sono articolate nel modo seguente:

- in una tassa base a copertura segnatamente dei costi fissi (costi che risultano in modo ampiamente indipendenti dalla qualità di rifiuti raccolti) e di tutti i costi derivanti dalla gestione di rifiuti provenienti da raccolte separate di rifiuti recuperabili, speciali e ingombranti;
- in una tassa per unità di imballaggio a copertura segnatamente dei costi variabili che dipendono dalla quantità di rifiuti, in particolare di rifiuti solidi urbani.

Le due tasse devono essere commisurate l'una con l'altra in modo opportuno, in particolare in modo da ottenere tasse per unità di imballaggio ragionevoli.

c) La tassa base è fatturata dalla Corporazione ai Comuni in proporzione al quantitativo totale dei rifiuti raccolti nei singoli Comuni. Le quote annue sono calcolate nell'ambito del preventivo annuale dei costi e sono fatturate trimestralmente in anticipo e conguagliate annualmente sulla base dei quantitativi totali di rifiuti raccolti pesati. Sui pagamenti effettuati in ritardo sarà computato un interesse di mora del 5 %.

d) La tassa per unità di imballaggio è incassata direttamente dalla Corporazione sotto forma di tassa per imballaggi (sacchi identificati di diversa capienza, sigilli per cassonetti o altro).
L'entità delle diverse tasse è determinata periodicamente secondo le aliquote fissate in un tariffario emanato dal Comitato della Corporazione, in base ai preventivi approvati dall'Assemblea dei delegati.

e) Per prestazioni di servizio particolari quali turni di raccolta speciali per Comuni, aziende e privati, forniture dirette di rifiuti da parte degli stessi e per il relativo trattamento, la Corporazione fatturerà i relativi costi a copertura degli stessi.

Art. 4 Disposizioni d'esecuzione

Il Comitato emana le necessarie disposizioni d'esecuzione in merito al presente regolamento.

Art. 5 Entrata in vigore

Il Comitato fissa la data dell'entrata in vigore e contemporaneamente abroga il "Regolamento sul finanziamento del Consorzio" del 15 dicembre 1976.

Approvato dall'Assemblea dei delegati il 14 dicembre 2001

Entrata in vigore il con decisione del Comitato del

Roveredo, 5 dicembre 2001